Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0074(NLE)

18.11.2024

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
(08441/2024 – C10-0086/2024 – 2024/0074(NLE))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Karlo Ressler

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia (08441/2024 – C10-0086/2024 – 2024/0074(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (08441/2024),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia (08447/2024),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C10-0086/2024),

– visti l'articolo 107, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 117, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2024),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

a. Contesto
La proposta di decisione del Consiglio mira ad approvare l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia, come previsto dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

Uno dei compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito, "Agenzia") è cooperare con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea "anche mediante il possibile impiego operativo di squadre per la gestione delle frontiere nei paesi terzi". L'Agenzia può, nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel regolamento e può effettuare interventi relativi alla gestione europea integrata delle frontiere nel territorio di un paese terzo previo accordo di tale paese.

L'obiettivo dell'accordo sullo status è coprire tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività dell'Agenzia nei paesi terzi. Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

Conformemente al regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e come previsto dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento, la Commissione ha presentato, nella sua comunicazione COM(2021)0829, un modello di accordo sullo status come previsto dal regolamento (UE) 2019/1896, contenente disposizioni specifiche per la conduzione di azioni nel territorio di paesi terzi. L'accordo sullo status con la Repubblica di Serbia si basa sul modello elaborato dalla Commissione.

Il 16 ottobre 2024 la Commissione ha informato i relatori in merito ai progressi compiuti nei negoziati sull'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia. Il 14 novembre 2024 si è inoltre tenuta una riunione con i portatori di interessi incentrata sui diritti fondamentali. L'accordo è stato firmato il 25 giugno 2024 a Belgrado, in Serbia.

b. Posizione del relatore
Durante il picco della crisi migratoria e dei rifugiati nel 2015, centinaia di migliaia di richiedenti asilo e migranti sono arrivati nell'Unione europea attraverso i Balcani occidentali, compresa la Repubblica di Serbia, che si trova lungo una delle rotte principali per i movimenti misti irregolari. La notevole spinta migratoria sulle rotte dei Balcani occidentali negli anni successivi ha messo sotto pressione le frontiere esterne dell'UE, rendendo necessari ulteriori sforzi per controllare il flusso migratorio in modo legale, conformemente alla legislazione internazionale ed europea.

Il relatore ritiene che la conclusione di accordi formali e giuridicamente vincolanti nel quadro della cooperazione con i paesi terzi sia di importanza cruciale per garantire la trasparenza nonché il controllo pubblico e democratico di tale cooperazione.

Una cooperazione strutturata e duratura con i paesi terzi è fondamentale per conseguire gli obiettivi della gestione europea integrata delle frontiere. Tale collaborazione dovrebbe mirare a migliorare le procedure alla frontiera e di rimpatrio a livello europeo, facilitare lo scambio di informazioni e l'analisi dei rischi e aumentare l'efficienza delle operazioni di rimpatrio. Dovrebbe inoltre sostenere i paesi terzi nella gestione delle frontiere e della migrazione, anche mobilitando il corpo permanente ove necessario per salvaguardare le frontiere esterne e garantire l'efficace attuazione della politica migratoria dell'Unione. Rafforzare la gestione delle frontiere lungo tutte le rotte migratorie è essenziale per ridurre gli arrivi irregolari, affrontare le tattiche mutevoli dei trafficanti e attenuare i rischi connessi alla tratta e alla criminalità organizzata. La cooperazione operativa rafforzata istituita dall'accordo avrà un ruolo fondamentale nel contrastare la migrazione irregolare e migliorare la sicurezza regionale.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e il ministero dell'Interno della Repubblica di Serbia sono tenuti a osservare le disposizioni del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e a garantirne il rispetto, anche in materia di diritti fondamentali. Durante il processo di approvazione in seno al Parlamento europeo, le spiegazioni fornite dai portatori di interessi sull'importanza di tale accordo si sono dimostrate soddisfacenti. L'accordo con la Repubblica di Serbia e la presenza di funzionari dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniranno ulteriori elementi procedurali per i controlli di frontiera, quali le operazioni di screening e informazione, come pure la salvaguardia dei diritti fondamentali. Tenuto conto del numero significativo di persone che transitano attraverso la Repubblica di Serbia per raggiungere l'UE, l'accordo rafforzerà il nostro sostegno ai partner regionali fornendo competenze essenziali per la gestione efficace di tali movimenti. Conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, l'accordo consente a Frontex di condurre operazioni congiunte e di impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in tutto il territorio serbo, comprese le sue frontiere con i paesi terzi limitrofi.

In conclusione, il relatore ritiene che l'accordo sullo status proposto sia coerente con il modello di accordo sullo status previsto dalla comunicazione della Commissione per quanto concerne il contenuto e le disposizioni che dovrebbero essere incluse nell'accordo finale.

Poiché l'accordo entra nella fase di attuazione, il Parlamento chiede che l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea informi tempestivamente il Parlamento europeo delle attività svolte nel quadro dell'attuazione dell'accordo sullo status e ricorda all'Agenzia l'obbligo di includere nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi a norma dell'articolo 73, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2019/1896.

Alla luce di quanto precede, il relatore raccomanda al Parlamento di approvare il testo del progetto di decisione del Consiglio.